COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2019
COM(2019) 630 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio dei poteri delegati conferiti alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/1775 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio dei poteri delegati conferiti alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/1775 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 1007/2009[1] del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (il regolamento di base) vieta l'immissione sul mercato dell'UE di prodotti derivati dalla foca.

Esso è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/1775[2] al fine di rispecchiare i risultati delle decisioni dell'Organizzazione mondiale del commercio nella causa riguardante i prodotti CE derivati dalla foca[3]. Di conseguenza, il regime dell'UE sui prodotti derivati dalla foca prevede due eccezioni al divieto:

1) autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base modificato.

   L'articolo 3, paragrafo 1 bis, del regolamento di base modificato prevede inoltre che, al momento dell'immissione sul mercato dell'Unione, un prodotto derivato dalla foca sia accompagnato da un documento attestante il rispetto delle condizioni di cui all'eccezione "Inuit o altre comunità indigene". L'attestazione deve essere rilasciata da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione europea a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850[4] della Commissione (il regolamento di esecuzione);

2) autorizza l'importazione di prodotti derivati dalla foca quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie (articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base modificato).

2. BASE GIURIDICA

L' articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/1775 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, specifica al paragrafo 5 che, se vi sono dati comprovanti che una forma di caccia alla foca è praticata principalmente per motivi commerciali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis al fine di proibire l'immissione sul mercato o limitare la quantità di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia in questione che può essere immessa sul mercato. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni a livello di esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

L'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base modificato stabilisce che il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1574348719844&uri=CELEX:32009R1007
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1574346095551&uri=CELEX:32015R1775
[3] http://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=475&code=2
[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1574421833267&uri=CELEX:32015R1850

dal 10 ottobre 2015. Esso prevede inoltre che la Commissione elabori una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

L'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento di base modificato stabilisce che la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo, e l'articolo 4 bis, paragrafo 3, stabilisce che la delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Nel periodo di riferimento, ossia tra il 10 ottobre 2015 e il 10 gennaio 2020, la Commissione non ha esercitato i suoi poteri delegati, dal momento che non è stata fornita alcuna prova del fatto che una forma di caccia alla foca fosse stata praticata principalmente per motivi commerciali.

La Commissione ritiene necessario prorogare la delega al di là dell'attuale periodo di cinque anni, in quanto tali pratiche commerciali potrebbero verificarsi in futuro.